

proposta di legge n. 184

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 11 settembre 2007

NORME IN MATERIA DI COSTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Signori Consiglieri,

le Regioni hanno possibilità di legiferare nella materia della sicurezza in forza del titolo V della Costituzione, nonché, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri, in forza dell'articolo 4, comma 2 e comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 3 luglio 2003, n. 222 - "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109".

Il comma 2 del citato articolo 4 del decreto legislativo 163/2006 stabilisce che relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del medesimo decreto codice, in particolare, in tema di sicurezza del lavoro.

Il successivo comma 4 stabilisce che nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del decreto legislativo 163/2006 si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione.

L'articolo 1, comma 2, del d.p.r. 222/2003 stabilisce che le disposizioni del decreto stesso si applicano nelle Regioni e Province autonome fino alla data di entrata in vigore della normativa emanata dalle medesime Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla legislazione dello Stato.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha adottato la determinazione n. 4/2006 del 26 luglio 2006, avente ad oggetto "Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici".

Con tale determinazione l'Autorità riesamina, di fatto, l'intera materia della "sicurezza" già oggetto di sue precedenti pronunce (determinazioni numeri 12/1999, 37/2000, 2/2001, 11/2001 e 2/2003).

Nella determinazione dell'Autorità viene, in sostanza, ritenuto che, relativamente ai cantieri di lavori e opere pubbliche:

a) non trova più spazio la prassi, praticata in passato, di stimare i costi della sicurezza mediante l'applicazione di percentuali sull'importo complessivo dei lavori. E' richiesto invece al coordinatore per la progettazione l'impegno di calcolare i costi della sicurezza median-

te un accurato computo metrico estimativo fondato sulle proprie scelte progettuali;

- b) esiste una distinzione tra i costi della sicurezza a cui l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) per lo specifico cantiere (per brevità, costi della sicurezza "contrattuali") e costi della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del titolo IV del decreto legislativo 626/1994 per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto (costi della sicurezza "ex lege");
- c) i costi della sicurezza "contrattuali" sono quelli espressamente elencati all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 222/2003 e vanno riconosciuti integralmente all'appaltatore, in quanto derivanti dall'ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell'impresa, che deve conformarsi alle indicazioni del PSC;
- d) non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza "ex lege", quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti "costi generali" per l'adeguamento dell'impresa al decreto legislativo 626/1994, ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, eccetera;
- e) il Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall'impresa, essendo un piano complementare e di dettaglio del PSC, non dà luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli stimati nel PSC. Essendo anche equiparato al documento di valutazione dei rischi della singola impresa previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 626/1994, esso contiene le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione (DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) i cui costi sono indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non sono a carico del committente;
- f) la Stazione appaltante (SA) deve stimare ed evidenziare nel bando per l'esclusione dal ribasso di gara unicamente i costi della sicurezza individuati nel PSC ossia quelli contrattuali;
- g) i restanti costi della sicurezza, ossia quelli relativi alla tutela fisica dei lavoratori nell'esecuzione delle singole lavorazioni e quelli relativi all'organizzazione dell'impresa, connessi alla mera osservanza delle norme in materia di sicurezza, che non sono compresi nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 222/2003, dovrebbero anch'essi essere esclusi dal ribasso;

- h) non compete alla SA stimare analiticamente l'importo dei costi di cui al punto precedente, ma solo "evidenziarli nei bandi di gara";
- i) la verifica sulla circostanza che il ribasso offerto lasci inalterata la sicurezza "ex lege" potrà essere effettuata dalla stazione appaltante nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario, ovvero nei confronti della successiva offerta, nel caso in cui l'offerente primo classificato non riuscisse a dimostrare la congruità del suo ribasso, e così via.

In buona sostanza, secondo la determinazione dell'Autorità gli oneri della sicurezza si dividono in "oneri contrattuali", in oneri "ex lege" e "oneri generali".

Inoltre, solo i primi rientrano a pieno titolo nella sfera di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 222/2003, sono oggetto di stima analitica parte della stazione appaltante (nell'ambito del Piano di sicurezza e di coordinamento: PSC) e non sono soggetti allo sconto di affidamento (ribasso).

I secondi, invece, rientrando nella sfera di applicazione del decreto legislativo 626/1994, trovano il loro riferimento progettuale nel Piano operativo della sicurezza (POS) redatto dall'appaltatore, non comportano costi aggiuntivi, sono compensati nell'ambito delle spese generali del prezzo contrattuale e, come tali, sono soggetti allo sconto di affidamento (ribasso). Per essi la stima (ai fini della valutazione di congruità dell'offerta) è demandata all'impresa offerente. Fanno eccezione alcuni di tali oneri che, a giudizio del "progettista della sicurezza", rientrano nel PSC e ne seguono la disciplina contrattuale.

Tale impostazione non può essere condivisa per i motivi che seguono:

- a) la stazione appaltante perde il controllo della totale preventiva determinazione dell'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;
- b) parte degli oneri connessi a tali condizioni sono soggetti al gioco della concorrenza;
- c) la stima cosiddetta contrattuale può regolarmente risultare "carente", in quanto basata solo sugli elementi di costo stabiliti dal d.p.r. 222/2003 e non dal d.lgs. 494/1996. Per esempio, sono esclusi:
- 1) gli oneri di progettazione della sicurezza a carico dell'impresa: progetto del ponteggio fuori schema ministeriale, progetto opere provvisorie di strutture in c.a. complesse, redazione POS, PiMUS, piano di lavoro bonifica dall'amianto;
 - 2) le indagini di sicurezza: rilievo sottomarine con metal detector o altro, analisi atmosfere pericolose, campionamento manufatti contenenti cemento amianto) con

possibile pregiudizio della sicurezza nel cantiere.

L'impostazione dell'Autorità appare, infatti, contraddire i rivoluzionari principi introdotti in tema di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili dal decreto legislativo 494/1996 (è il committente a progettare tutta "la sicurezza" stimandone tutti gli oneri relativi da corrispondere integralmente all'impresa) rafforzati (per quanto concerne i lavori e le opere pubbliche) dalla legge 109/1994 prima e dal decreto legislativo 163/2006 ora. Infatti, l'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 (riproduttivo dell'articolo 31, comma 2, della legge 109/1994) recita: "Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta". Quest'ultimo aspetto è risolto dall'Autorità con la procedura di verifica effettuata dalla stazione appaltante nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario, ovvero nei confronti della successiva offerta, nel caso in cui l'offerente primo classificato non riuscisse a dimostrare la congruità del suo ribasso, e così via.

Si ritiene che tutta la materia della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (in particolare quelli relativi a lavori e opere pubbliche) sia completamente disciplinata dai decreti legislativi 494/1996 e 163/2006 e, come tale, la relativa progettazione estimativa sia di esclusiva competenza della stazione appaltante e non soggetta allo sconto di affidamento (ribasso).

Il prezzario recentemente deliberato dalla Giunta regionale è già impostato in coerenza con tale linea interpretativa e consente la stima di tutti i costi della sicurezza.

Con la presente proposta di legge si intende disciplinare, nell'ambito della potestà regionale, la materia della sicurezza nei cantieri chiarendo agli operatori pubblici e privati aspetti inerenti, sia la fase della progettazione, sia la fase dell'esecuzione.

Con la proposta di legge vengono, pertanto, precisate attività, compiti e responsabilità connesse alla "progettazione della sicurezza", con particolare riferimento alla stima dei relativi costi. Allo stesso modo vengono precisate attività, compiti e responsabilità connesse alla "realizzazione dei lavori in sicurezza", con particolare riferimento alla contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei relativi oneri.

La proposta di legge ne prevede l'applicazione ai lavori pubblici di interesse regionale (appositamente definiti) e (limitatamente agli aspetti fondamentali della stima e della contabilità) anche ai lavori privati.

Gli articoli da 3 a 10 disciplinano le fasi della progettazione e dell'affidamento precisando:

- a) i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del progettista e del responsabile unico del procedimento (articolo 3);
- b) che i costi della sicurezza sono i costi relativi alle procedure, apprestamenti ed attrezzature prescritti dal piano della sicurezza e sono costituiti (articolo 4) dai:
 - 1) costi della sicurezza inclusa nei prezzi unitari di progetto (definiti all'articolo 5);
 - 2) costi della sicurezza aggiuntiva ai prezzi unitari di progetto (definiti all'articolo 6);
- c) che i costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva non sono soggetti ai ribassi offerti dall'imprenditore (articolo 4);
- d) le modalità di stima dei costi della sicurezza (articolo 7).

L'articolo 9 tratta delle cosiddette "clausole sociali" da inserire obbligatoriamente nei contratti di affidamento dei lavori.

L'articolo 10 si occupa della validazione del progetto con particolare riferimento alla disciplina di cui agli articoli 3, 7 e 9 della proposta di legge.

Gli articoli da 11 a 13 trattano della fase dell'esecuzione e, in particolare, degli adempimenti propedeutici all'inizio dei lavori (articolo 11), della contabilità e liquidazione dei lavori (articolo 12) e delle varianti in corso d'opera (articolo 13).

In data 30 marzo 2007 e in data 8 giugno 2007, la presente proposta è stata discussa favorevolmente nell'ambito della "Intesa", sottoscritta nel luglio-agosto 2004 su iniziativa del Presidente della Giunta regionale, tra la Regione, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'INPS, l'INAIL, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali di categoria.

Si ricorda che, in sede di sottoscrizione, la medesima "Intesa" ha convenuto di attivare e rendere operativo nel territorio regionale lo sportello unico ai fini del rilascio del DURC per i cantieri pubblici e per quelli privati.

Inoltre, dall'attività della stessa "Intesa" è nata la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 con la quale sono state dettate "Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese" impegnate nei cantieri privati.

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato Codice, disciplina le modalità di stima, contabilità, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale da parte dei seguenti soggetti:

- a) la Regione, gli enti, gli organismi e le società da essa dipendenti o partecipati o ad essa collegati;
- b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi di diritto pubblico ad essi collegati;
- c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente legge, si intendono per lavori o opere di interesse regionale quelli realizzati sul territorio della regione ad esclusione dei lavori o opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 5, 6, 7, all'articolo 12, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e all'articolo 13, commi 1 e 3, si applicano, altresì, ai lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) apprestamento della sicurezza: qualunque opera provvisoria necessaria alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere;
- b) attrezzatura di sicurezza: qualunque attrezzatura necessaria alla sicurezza e salute dei lavoratori diversa dalle attrezzature di lavoro come definite dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/

- CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
- c) PSC: il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
 - d) prezzario regionale: il prezzario ufficiale vigente della Regione Marche in materia di lavori pubblici;
 - e) costi della sicurezza: i costi o gli oneri per l'attuazione delle procedure, apprestamenti e attrezzature per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori o delle opere previste nel PSC, o gli oneri di cui all'articolo 131, comma 3, del Codice;
 - f) costi della sicurezza inclusa: i costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, determinati in sede di analisi del prezzo della lavorazione o stabiliti nel prezzario regionale di cui all'articolo 5;
 - g) costi della sicurezza aggiuntiva: i costi della sicurezza aggiuntivi a quelli previsti nei prezzi unitari, individuati nel PSC, derivanti da procedure, apprestamenti e attrezzature per la sicurezza di tipo particolare di cui all'articolo 6;
 - h) CSP: il coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 494/1996;
 - i) CSE: il coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. 494/1996;
 - l) procedura di sicurezza: qualunque misura preventiva necessaria a ridurre l'accadimento di eventi dannosi per la sicurezza e salute dei lavoratori;
 - m) RUP: il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice;
 - n) PiMUS: il piano di montaggio, uso e smontaggio di cui all'articolo 36 quater, comma 3, del d.lgs. 626/1994;
 - o) POS: il piano operativo della sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f ter), del d.lgs. 494/1996 e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice;
 - p) imprenditore: una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), cui

- viene affidato il contratto per la realizzazione di lavori o opere;
- q) direttore tecnico di cantiere: il direttore tecnico dell'imprenditore o altro tecnico formalmente incaricato dall'imprenditore, con lo specifico compito di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere;
 - r) esecutore: una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 240/1991, che realizza a qualsiasi titolo lavori o opere;
 - s) committente: il soggetto per conto del quale l'intero lavoro o opera viene realizzato, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di lavoro o opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione del contratto.

CAPO I

Fasi della progettazione e dell'affidamento

Art. 3

(Compiti del CSP, del progettista e del RUP)

1. Il CSP, ovvero, quando non ne è prevista la designazione per legge, il progettista, effettua la stima dei costi della sicurezza attenendosi alle disposizioni della presente legge.

2. Il CSP e il progettista cooperano al fine di integrare le scelte tecniche di progettazione e di organizzazione del cantiere con i principi e le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del d.lgs 626/1994, in quanto rilevanti alla corretta stima dei costi della sicurezza.

3. Il progettista elabora il progetto, e in particolare il quadro economico e il capitolato speciale d'appalto, tenendo in debito conto i costi della sicurezza stimati dal CSP nel PSC e le relative obbligazioni.

4. Prima dell'avvio della fase di affidamento dei lavori o delle opere, il RUP accerta che gli atti posti a base della stessa, ivi compreso lo schema di contratto, siano coerenti con il progetto e il PSC.

Art. 4

(Costi della sicurezza)

1. I costi della sicurezza da stimare nel PSC sono i costi relativi alle procedure, apprestamenti ed attrezzature prescritti dal PSC medesimo e necessari ad eliminare o diminuire entro limiti di accettabilità tutti i rischi specifici legati al conte-

sto ambientale in cui è inserito il cantiere, alle lavorazioni, alle interferenze tra le lavorazioni e ad ogni altra fonte di pericolo interna o esterna al cantiere.

2. I costi della sicurezza sono:

- a) costi della sicurezza inclusa nei prezzi unitari di progetto, di cui all'articolo 5;
- b) costi della sicurezza aggiuntiva ai prezzi unitari di progetto, di cui all'articolo 6.

3. I costi della sicurezza inclusa e aggiuntiva non sono soggetti ai ribassi offerti dall'imprenditore.

Art. 5

(Costi della sicurezza inclusa)

1. Si considerano costi della sicurezza inclusa:

- a) le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all'area dei lavori;
- b) la segnaletica di sicurezza;
- c) la predisposizione della viabilità di cantiere e dei percorsi pedonali in condizioni di ordinarietà;
- d) i servizi igienici assistenziali di cantiere;
- e) gli impianti di terra contro i contatti indiretti;
- f) i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il casco, i guanti protettivi, le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti;
- g) i presidi sanitari quali: pacchetto o cassetta di medicazione, esclusa la camera di medicazione;
- h) i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi;
- i) gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzario;
- l) gli oneri per la redazione del POS, del PIMUS, del piano di lavoro nella bonifica dall'amianto, del piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni a carico dell'esecutore;
- m) gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, derivanti dall'attuazione della contrattazione collettiva e territoriale.

Art. 6

(Costi della sicurezza aggiuntiva)

1. Si considerano costi della sicurezza aggiuntiva:

- a) le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative rispetto a quanto avviene ordinariamente, quali: l'utilizzo per la delimitazione dell'area di

- lavoro di barriere new jersey al posto di coni segnalatori;
- b) i servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare, quali: le unità di decontaminazione del personale nei lavori di bonifica dall'amianto;
 - c) la viabilità di cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i cantieri tramite la predisposizione di vie esterne;
 - d) gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge;
 - e) gli specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali, quali: gli impianti semaforici temporanei;
 - f) gli impianti antincendio provvisori;
 - g) la camera di medicazione;
 - h) i sistemi di rilevazione fumi e gli impianti antincendio, ove previsti nel PSC;
 - i) l'impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto;
 - l) l'impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature cittadine;
 - m) impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati;
 - n) l'illuminazione di sicurezza, quando necessaria;
 - o) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature richiesti per eliminare pericoli di interferenza tra le lavorazioni e tra queste e l'area esterna, quali: il costo dei movieri per la disciplina del traffico;
 - p) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza della singola lavorazione qualora siano ritenuti non ordinari e non contemplati nella singola voce di prezzo, quali: il blindaggio degli scavi a sezione ristretta qualora il suo onere non sia previsto nella voce dello scavo;
 - q) i dispositivi di protezione individuale di tipo specifico, quali: i sistemi di imbracatura degli operai costituiti dall'imbracatura del corpo, il cordino e il punto o linea di ancoraggio, ovvero il sistema di respirazione assistita a mezzo di autorespiratori e simili;
 - r) gli oneri per indagini specialistiche in cantiere, quali: il rilievo di impianti a rete interrati interferenti con i lavori di scavo, oppure per il prelievo e l'analisi dell'aria dei luoghi confinati;
 - s) gli oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese, quali: il calcolo dei ponteggi fuori schema ministeriale, il calcolo centine di grandi dimensioni, la progettazione impianti contro le scariche atmosferiche;
 - t) il maggiore onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili tra loro o con lo stato dei luoghi;
 - u) gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.

Art. 7

(Stima dei costi della sicurezza)

1. Il CSP, qualora preveda nel PSC misure i cui oneri non siano ritenuti compresi nei prezzi di progetto, è tenuto ad indicare motivatamente nella stima dei costi della sicurezza la quota dei costi della sicurezza inclusa e quella della sicurezza aggiuntiva. Quest'ultima concorre alla determinazione dell'importo complessivo dell'affidamento.

2. Le stime dei costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva devono essere indicate distintamente nel quadro economico del progetto e non sono soggette a ribasso di gara.

3. La stima dei costi della sicurezza, sia inclusa che aggiuntiva, in caso di utilizzo del prezzario regionale, è effettuata come segue:

- a) la stima dei costi della sicurezza inclusa si esegue mediante redazione di un computo metrico estimativo cui si applicano i prezzi della sicurezza riportati a margine di ogni lavorazione;
- b) la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva si esegue mediante redazione di un computo metrico estimativo cui si applicano le voci e i prezzi del relativo capitolo di prezzario regionale, tenuto conto delle premesse ivi riportate. In assenza di specifica voce nel prezzario regionale si procede mediante apposita analisi del relativo prezzo.

4. I contratti devono specificatamente indicare l'importo complessivo dei lavori o delle opere, l'importo dei costi della sicurezza inclusa e quello della sicurezza aggiuntiva.

5. Il progettista effettua la stima dei costi della sicurezza inclusa nei casi in cui non è prevista la redazione del PSC e, qualora ne ricorrano le condizioni, propone motivatamente al RUP la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva sulla base di specifico computo metrico estimativo.

Art. 8

(Quadro economico)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, l'importo dei lavori costituente il quadro economico dell'intervento deve essere così composto:

- a) importo complessivo delle lavorazioni e delle sicurezze distinto in:
 - 1) importo delle sole lavorazioni che sono soggette a ribasso di gara;
 - 2) costi della sicurezza inclusa che non sono soggetti a ribasso di gara;
 - 3) costi della sicurezza aggiuntiva che non sono soggetti a ribasso di gara.

Art. 9

(Clausole sociali)

1. Ai fini dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e dell'articolo 118, comma 6, del Codice, lo schema di contratto deve prevedere che:

- a) nell'esecuzione dei lavori o delle opere oggetto del contratto, l'imprenditore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro o negli accordi della categoria in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione;
- b) all'applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- c) l'imprenditore è responsabile, in rapporto al committente, dell'osservanza delle norme di cui alle lettere a) e b) da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non siano stati autorizzati, non esime l'imprenditore dalla responsabilità di che trattasi;
- d) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), accertata dal committente o ad esso segnalata dai competenti uffici di controllo, il committente medesimo ne dà comunicazione all'imprenditore, nonché ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla segnalazione e procede:
 - 1) se i lavori sono in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5 al 20 per cento sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della inottemperanza accertata e, comunque, non inferiore al triplo dell'entità dell'inottemperanza medesima;
 - 2) se i lavori sono ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo;
- e) il pagamento all'imprenditore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti;
- f) l'imprenditore si obbliga a trasmettere al committente periodicamente e, comunque, ogni qualvolta si raggiunga un avanzamento dei la-

vori o delle opere tale che ne sia dovuto il pagamento, il documento unico di regolarità contributiva e la copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, riguardanti l'imprenditore stesso e i subappaltatori o i subcontraenti intervenuti nella esecuzione dei lavori o delle opere.

2. Lo schema di contratto deve prevedere altresì che le somme accantonate ai sensi del comma 1, lettera d), siano destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi in questione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle previste in materia di tutela dei lavoratori e di garanzie contrattuali vigenti per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.

Art. 10

(Validazione del progetto)

1. Nella fase di validazione del progetto occorre espressamente verificare che:

- a) il CSP e il progettista si siano attenuti, nell'ambito delle proprie rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui all'articolo 3 e che i relativi documenti progettuali siano coerenti tra loro;
- b) la stima dei costi della sicurezza sia coerente con le disposizioni di cui all'articolo 7;
- c) i relativi elaborati redatti siano coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 9.

CAPO II

Fase della esecuzione

Art. 11

(Adempimenti propedeutici all'inizio dei lavori o delle opere)

1. Prima dell'inizio dei lavori:

- a) il direttore tecnico di cantiere sottoscrive in segno di accettazione gli elaborati progettuali relativi alla sicurezza redatti dal committente ai fini dell'articolo 118, comma 7, ultimo periodo, del Codice;
- b) il direttore dei lavori istituisce un apposito registro in cui vengono annotati, a cura ed onere di ogni esecutore, gli estremi del personale giornalmente impiegato in cantiere, ai fini di cui all'articolo 124, comma 4, lettera a), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), salvo quanto disposto dall'articolo 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006,

- n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
- c) il RUP trasmette al direttore dei lavori, che ne dà espressamente atto nel verbale di consegna dei lavori, copia della relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile se richiesto, agli enti assicurativi e antinfortunistici, pervenutagli dall'imprenditore, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo all'imprenditore medesimo;
 - d) il RUP trasmette al direttore dei lavori, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile se richiesto, assicurativi e antinfortunistici riguardanti il subappaltatore o il subcontraente, pervenutagli dall'imprenditore, nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o al subcontraente.

Art. 12

(Contabilità e liquidazione dei lavori)

1. Il RUP, in occasione dell'emissione dei certificati di pagamento degli acconti in corso d'opera, in aggiunta alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori o opere pubbliche:

- a) trasmette agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile ove richiesto, i corrispondenti dati risultanti dal registro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
- b) verifica la regolare contabilità dei costi della sicurezza e, in caso positivo, applica la detrazione prevista a tutela dei lavoratori dalle vigenti disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche, all'importo liquidato dal direttore dei lavori, comprensivo dell'importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza. In caso di esito negativo, apporta le necessarie rettifiche e applica la detrazione prevista all'importo rettificato, sempre comprensivo dell'importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza.

2. Il direttore dei lavori liquida i costi della sicurezza inclusa, non assoggettati a ribasso di gara, in occasione dell'emissione del singolo stato di avanzamento lavori e in misura proporzionale ai lavori regolarmente contabilizzati.

3. Ai fini della liquidazione di cui al comma 2, il direttore dei lavori determina preventivamente l'indice della sicurezza inclusa come segue:

- a) dal rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in progetto e l'importo dei

lavori, nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari o sull'importo a corpo di progetto;

b) dal rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in progetto e il prezzo offerto dall'appaltatore, nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.

4. L'indice della sicurezza inclusa, salvo il caso di redazione e approvazione di varianti in corso d'opera, rimane fisso e invariato per tutta la durata dei lavori.

5. La liquidazione dei costi della sicurezza aggiuntiva è effettuata dal direttore dei lavori, con le stesse modalità stabilite dalle vigenti disposizioni per le lavorazioni, tramite iscrizione in atti contabili separati da quelli riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni.

6. Ai fini di cui al comma 5, il direttore dei lavori ha l'obbligo di chiedere al CSE, nei casi in cui ne è prevista la designazione per legge, il parere sulla regolare attuazione delle misure previste nei piani di sicurezza e sull'ammissibilità in contabilità dei relativi oneri. Il parere è reso nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di liquidazione e pagamento dei lavori e delle opere pubbliche.

7. Il direttore dei lavori, qualora si discosti dal parere del CSE, deve motivare la liquidazione e il pagamento dei costi della sicurezza aggiuntiva.

Art. 13

(Varianti in corso d'opera)

1. L'indice della sicurezza inclusa, in occasione della redazione e approvazione di varianti in corso d'opera, è rideterminato sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il RUP, in sede di validazione delle varianti in corso d'opera, interessanti anche la sicurezza aggiuntiva, verifica che le stesse siano state redatte coerentemente con le disposizioni della presente legge e accerta che non ricorrano i casi di errore o omissione progettuale di cui all'articolo 132, comma 6, del Codice.

3. In sede di redazione di varianti in corso d'opera, il CSE svolge le analoghe funzioni svolte dal CSP in sede di progettazione originaria.

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel d.p.r. 3 luglio

2003, n. 222 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109).

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché di tutela e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 15
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 26, 27, 28 e 28 bis della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali) sono abrogati.